

Maltrattamento: che fare?

Quando la legge lo considera tale?

(articolo di Giorgia Rozza)

Non occorre vedere picchiare un cane per essere certi di trovarsi di fronte a un caso di maltrattamento. Anche un animale malnutrito o costretto a vivere in uno spazio angusto è un animale maltrattato. E la legge ci permette, e anzi ci obbliga, a denunciare i proprietari. Ecco come conoscere meglio i diritti dei nostri amici a quattro zampe.

È successo a molti di noi: passiamo davanti al cancello di una villetta e vediamo un cane alla catena uggolare disperato. In effetti, la catena è corta, troppo corta e il cane... non ha nemmeno una cuccia, un riparo per proteggersi dal caldo o dal gelo. E cosa fare se, durante una passeggiata in campagna, notiamo che il quattrozampe che si aggira nei pressi della fattoria è visibilmente malato o denutrito? E se all'angolo di quella via cittadina qualcuno chiede l'elemosina mettendo in bella vista una cagnolina scheletrica che ha appena partorito? Vediamo quali sono i **comportamenti vietati dalla legge**, quelli considerati a **tutti gli effetti "maltrattamento"**.

In prima istanza, è utile sapere che esistono tre tipi di leggi che regolamentano la protezione animale: nazionali, regionali e comunali. Quelle valide su tutto il territorio italiano sono la 281 del 1991 (Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo) e la 189 del 2004 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali). Dopo l'approvazione della 281 tutte le regioni italiane (a esclusione della Lombardia) hanno fatto propria la normativa nazionale emettendo una loro legge ad essa allineata. Infine, ci sono le leggi comunali. Ormai molti comuni italiani si sono dotati di un ordinamento completo sulla tutela animale e a quello dobbiamo far riferimento. Per le città e i paesi che ancora non l'hanno **emesso**, la questione è un po' più complessa perché occorrerà far riferimento alle singole ordinanze emesse dal sindaco. Rivogliamo all'ufficio ecologia o ambiente del nostro comune oppure all'Ufficio Diritti Animali, laddove esiste per avere una copia dell'ordinamento o conoscere le singole ordinanze.

È chiaro che più ci allontaniamo dal generale (legge nazionale) e ci addentriamo nel particolare (leggi comunali) più le norme si fanno specifiche e vanno a regolamentare casi concreti. Insomma, la legge nazionale afferma che è vietato abbandonare, picchiare, uccidere un animale o farlo vivere in condizioni non etologicamente compatibili con le esigenze della sua specie ma non ci dirà come e quando un cane può o non può essere tenuto a catena. Per queste questioni particolari ci vengono in aiuto a volte le leggi regionali, sempre i regolamenti o le ordinanze comunali.

Abbiamo dato un'occhiata ad alcuni regolamenti comunali in materia di tutela animale e ci siamo accorti che, in genere, le norme sono ovunque piuttosto simili.

Prendiamo il caso del recinto o della catena: il regolamento comunale di Firenze sulla tutela degli animali (approvato il 3 maggio 1999) sancisce all'art. 20: "È vietato detenere cani legati a catena. È permesso per periodi di tempo non superiori alle otto ore nell'arco della giornata detenere cani a una catena di almeno 4 metri a scorrere su di un cavo della lunghezza di almeno metri 4 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità".

L'articolo successivo, il 21, stabilisce che: "Per i cani custoditi in recinto, la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 15; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6."

Molto simile il regolamento comunale di Pescara che, all'articolo 20, **stabilisce** che la catena debba essere lunga almeno 5 metri. Anche per la dimensione dei recinti Pescara si allinea al capoluogo toscano ma, al punto 3 dell'articolo 19, stabilisce che: "I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima (15 metri)."

I proprietari sono tenuti a rispettare la legge anche per quanto riguarda le caratteristiche igieniche e ambientali del luogo dove fanno vivere il cane. Il regolamento di Pescara all' articolo 8 (Detenzione di animali) afferma: "È vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra e al di sopra dovrà essere disposta un'adeguata copertura; non dovrà, infine, essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua."

Nel caso di Pescara **possiamo far riferimento** anche la legge regionale valida su tutto il territorio abruzzese che all'art.17 afferma: "I cani devono disporre, anche se legati con catena, di uno spazio sufficiente, non inferiore a mq 6 per i cani di grande taglia, mq. 4 per i cani di taglia media e mq.2 per i cani di taglia piccola fornito di struttura idonea a ripararli dalle condizioni atmosferiche e tale da consentire un adeguato movimento, che permetta il raggiungimento del riparo e del contenitore dell'acqua e la possibilità di accovacciarsi".

Un altro esempio di maltrattamento piuttosto comune e **che avviene** sotto gli occhi di tutti i cittadini è l'accattonaggio con animali. Il suo divieto è stato ormai fatto proprio da quasi tutti i comuni d'Italia sia che abbiano emanato un ordinamento completo in materia di tutela dei quattrozampe sia che abbiano emesso solo singole ordinanze. L'accattonaggio con cani o gatti o altri animali è espressamente vietato, tra gli altri, dal regolamento comunale di Monza, Campobasso, Pescara e Firenze. Ma anche Roma e Milano impediscono questa pratica pur non avendo ancora un ordinamento completo. Nella capitale questa questione è stata regolamentata dall'ordinanza del sindaco n. 372 del 21 luglio 1997 che afferma: "È fatto divieto assoluto di utilizzare per la pratica dell'accattonaggio animali domestici e/o selvatici, soprattutto con cuccioli lattanti, nonché animali in cattivo stato di salute in particolare cagne debilitate per gravidanze ripetute o comunque animali detenuti in evidenti condizioni di maltrattamento". L'anno dopo, Milano si è allineata a Roma emettendo un'ordinanza dal titolo "Divieto di esibire animali di qualsiasi specie allo scopo di suscitare l'altrui pietà durante la pratica dell'accattonaggio". Queste norme obbligano le forze dell'ordine a intervenire sequestrando gli animali maltrattati e consegnandoli al canile sanitario competente sul territorio. **Ed ecco sfiorato l'argomento della "prossima puntata": cosa fare e chi chiamare per denunciare un maltrattamento!**

Ecco le leggi regionali

Questo è l'elenco delle leggi che ogni regione (tranne la Lombardia) ha emanato in materia di prevenzione del randagismo e di tutela animale. Per leggerle, possiamo collegarci al sito della Lega Nazionale per la Difesa del Cane ([HYPERLINK http://www.difesadelcane.org](http://www.difesadelcane.org) www.legadelcane.org) e cliccare su "riferimenti normativi" direttamente dall'home page.

Abruzzo

Legge Regionale n. 86 del 21-09-1999

Basilicata

Legge Regionale n. 6 del 25-01-1993

Calabria

*Legge Regionale n. 41 del 05-05-1990

*Legge Regionale n. 4 del 03-03-2000

Campania

*Legge Regionale n. 16 del 24-11-2001

Emilia Romagna

*Legge Regionale n. 27 del 07-04-2000

Friuli

Legge Regionale n. 39 del 04-09-1990

Lazio

Legge Regionale n. 34 del 21-10-1997

Liguria

Legge Regionale n. 23 del 22-03-2000

Lombardia

Legge Regionale n. 30 del 08-09-1987

Marche

Legge Regionale n. 10 del 20-01-1997

Legge Regionale n. 74 del 29-12-1997

Legge Regionale n. 26 del 03-04-2000

Molise

Legge Regionale n. 11 del 04-03-1992

Piemonte

Legge Regionale n. 20 del 13-04-1992

Legge Regionale n. 34 del 26-07-1993

Puglia

Legge Regionale n. 12 del 03-04-1995

Legge Regionale n. 15 del 31-07-1996

Sardegna

Legge Regionale n. 21 del 18-05-1994

Legge Regionale n. 35 del 01-08-1996

Sicilia

Legge Regionale n. 15 del 03-07-2000

Toscana

Legge Regionale n. 43 del 08-04-1995

Legge Regionale n. 90 del 04-12-1998

Trentino

Legge Provinciale n. 9 del 15-05-2000

Umbria

Legge Regionale n. 19 del 19-07-1994

Valle d'Aosta

Legge Regionale n. 14 del 28-04-1994

Veneto

Legge Regionale n. 60 del 28-12-1993